

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURAAdunanza dell'8 ottobre 1959, ore 10,30

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 8 ottobre in Roma alle ore 10,30, nella Sala degli Arazzi del Palazzo del Quirinale, sotto la Presidenza del Capo dello Stato On. GIOVANNI GRONCHI, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giovanni GRONCHI - Presidente della Repubblica.

VICE PRESIDENTE

avv. Michele DE PIETRO -

COMPONENTE DI DIRITTO

dott. Luigi OGGIONI - Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.-

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

dott. Silvio TAVOLARO - Presidente della Corte di Appello di Roma.

dott. Andrea TORRENTE - Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.

dott. Enrico LA PORTA - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

dott. Guglielmo GENTILE - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

dott. Domenico PEDOTE - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

dott. Carlo GIANNATTASIO - Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

- dott. Elio SIOTTO - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.
- dott. Emilio GERMANO - Consigliere della Corte di Appello di Torino.
- dott. Gianfranco CARNESECCHI - Consigliere della Corte di Appello di Venezia.
- dott. Francesco SPINELLI - Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza.
- dott. Luigi DE MARCO - Giudice del Tribunale di Bari.
- dott. Santi LICHERI - Giudice del Tribunale di Genova.
- dott. Pietro Paolo GLINNI - Giudice del Tribunale di Roma.
- dott. Riccardo PACIFICI - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

- prof. Francesco Paolo BONIFACIO.
- avv. prof. Alfredo POGGI.
- avv. Giuseppe PERRONE CAPANO.
- prof. Giuseppe Menotti DE FRANCESCO.
- prof. Ugo NATOLI.
- avv. Giambattista MADIA.

E' assente giustificato il dott. Renato FACCINI, reggente la Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

Esercita le funzioni di Segretario, a norma dell'art. 67 D.P. 16 settembre 1958, n° 916, il dott. Gennaro de ROBERTO, Magistrato di Corte d'Appello.

Il Sig. Presidente, aperta la seduta, comunica l'ordine del giorno, che al primo punto reca:

Conferimento dell'Ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione.

Dà quindi la parola al dott. Silvio Tavolaro per la relazione.

Il dott. Tavolaro, Presidente della Commissione per il conferimento di uffici direttivi, dà lettura del verbale della Commissione stessa e spiega la relazione con la quale si propone, in seguito al concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, la scelta tra due nomi:

- 1°) dott. Francesco CIGOLINI, Magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli;
- 2°) dott. Mario COMUCCI, Magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo di Presidente della Corte d'Appello di Firenze.

Informa il Consiglio dei motivi che hanno determinato la proposta in favore dei predetti magistrati, con la esposizione dei precedenti di carriera di entrambi i designati.

Spiega, infine, che il concerto con il Ministro consiste nel proporre, come primo nome il dott. CIGOLINI, e, successivamente, il dott. COMUCCI.

Ottiene la parola il prof. Poggi, il quale manifesta il suo dissenso sulla forma della proposta, in quanto essa non gli sembra aderente al voto espresso dal Consiglio nella precedente seduta. Secondo la tesi del prof. Poggi, il Consiglio avrebbe richiesto la indicazione di una rosa di nomi con libertà di scelta, laddove l'attuale proposta riduce sensibilmente tale libertà, limitando la scelta a soli due nomi, e per di più condizionandone la votazione ad un ordine di preferenza.

Chiede la parola l'On. Avv. Madia, il quale dichiara di dissentire dalla tesi del prof. Poggi e di ritenere invece la proposta perfettamente conforme, sia alla legge, che alla precedente deliberazione del Consiglio, rilevando che la legge prescrive senz'altra specificazione di concerto con il Ministro lasciando quindi al medesimo la facoltà di fissare il numero dei nomi proposti e l'ordine di preferenza tra di essi e che sulla proposta attuale si è realizzato il concerto medesimo tra la volontà della Commissione e quella del Ministro.

L'avv. Perrone Capano, chiesta ed ottenuta la parola, manifesta il suo disappunto per il fatto che il Consiglio sia posto di fronte ad una risoluzione contraria alla interpretazione da lui esposta dell'art. 11 ultimo comma della legge e che sarebbe stata accolta dal Consiglio. In sostanza l'avv. Perrone Capano sostiene che la Commissione avrebbe dovuto presentare una proposta, concertata con il Ministro, consistente in una rosa di nomi tra i quali liberamente il Consiglio avrebbe potuto scegliere.

Ritiene, che con la proposta attuale sia limitata eccessivamente la facoltà di iniziativa del Consiglio, ed afferma che, particolarmente nel caso di nomine di eccezionale importanza, al Consiglio dovrebbe essere lasciata la libertà di scegliere, tanto nella rosa dei nomi, quanto fuori di essa.

Chiede la parola il prof. De Francesco, il quale si associa al disappunto manifestato dal prof. Poggi e dall'avv. Perrone Capano e sostiene che si sarebbe dovuto presentare soltanto la rosa dei nomi, senza alcuna condizione preferenziale.

Egli ritiene che il Consiglio debba confermare la precedente deliberazione, con riserva di riesaminare la questione relativa alla interpretazione del comma 3° dell'art. 11, anche

al fine di sollecitare una modificazione della legge istitutiva del Consiglio e senza escludere la possibilità di sollevare un eventuale conflitto di attribuzione. Tuttavia esprime l'opinione che a questo punto convenga procedere alla votazione sulla proposta presentata.

Il prof. Natoli chiesta ed ottenuta la parola, dichiara il suo accordo con il prof. Poggi, l'avv. Perrone Capano ed il prof. De Francesco.

Chiede la parola il prof. Bonifacio, il quale sostiene che la proposta formulata dalla Commissione è perfettamente conforme al disposto dell'art. 31 ed alla stessa risoluzione del Consiglio in ordine alla interpretazione di esso. Questa risoluzione infatti si limitò a due affermazioni: la prima che lo spirito e la lettera del comma 3° consente sia una proposta singola sia una plurima; la seconda che una proposta plurima va preferita soprattutto nei casi nei quali la designazione riveste particolare delicatezza ed importanza. Fu chiesto quindi alla Commissione di predisporre un nuovo concerto col Ministro senza porre altre particolari condizioni.

Ottenuta la parola il Consigliere Spinelli, questi si associa alle dichiarazioni del prof. Poggi, dell'avv. Perrone Capano e del prof. De Francesco specialmente per il fatto che la proposta, pur essendo plurima, fu presentata in forma condizionata.

Il Signor Presidente richiama l'attenzione del Consiglio sulla realtà dei precedenti e osserva che la precedente deliberazione in ordine alla interpretazione del terzo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n° 195 va intesa nel senso che non possa escludersi una proposta plurima; ma non fu indicata alcuna particolare norma da seguire né furono date i-

struzioni alla Commissione perché nel concerto col Ministro questo non accettasse condizioni di ordine preferenziale.

In sostanza poi la questione va ridotta alla sua reale portata. La proposta concertata col Ministro non limita in effetti la libertà del Consiglio, il quale può, ove lo creda, stabilire la propria preferenza respingendo il primo nome ed approvando il secondo od anche respingendoli ambedue ed invitando la Commissione a chiedere al Ministro il concerto su altri nomi. Non si devono poi drammatizzare le divergenze che possano sorgere tra Ministro e Commissione; in specie se non si accentuano questioni di prestigio. Quando le divergenze, si contengono nei limiti e nelle forme che il senso di responsabilità deve suggerire non ne derivano irrigidimenti o crisi pericolose. L'equilibrio costituzionale non è statico ma riposa sulla dialettica di pesi e posizioni che i vari Organi e poteri assumono legittimamente sui problemi politici e costituzionali.

L'avv. Perrone Capano ringrazia il Presidente per le sue precisazioni e confida nel graduale adeguamento delle funzioni del Consiglio alle norme costituzionali.

Aggiunge, però, la sua personale opinione, che data la eccezionale importanza della nomina agli alti gradi della Magistratura, non sia conveniente una proposta condizionata, nelle forme di quella attuale, e che invece sarebbe gradita nelle forme da lui precedentemente espresse.

Dichiara, infine, che conferma la sua riserva in ordine all'interpretazione del 3° comma dell'art. 11, allo scopo di adeguarsi meglio al precetto costituzionale, relativamente al potere di iniziativa del Consiglio.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Glinni, il quale di-

chiara di essere perplesso sulla regolarità della procedura seguita dalla Commissione. Egli ritiene opportuno che il Consiglio proceda a una risoluzione in ordine ai limiti dei poteri della Commissione di cui all'art.11,3° comma, al fine di evitare conflitti tra il Consiglio Superiore e il Ministro. Inoltre dichiara che non intende i motivi per i quali non sia stato incluso nella proposta il nome del Presidente dott. Chieppa, nonostante sia stato segnalato per lo meno da un notevole numero di componenti, nel corso delle consultazioni espletate dalla Commissione presieduta dal dott. Tavolaro.

In conclusione chiede che si sospenda il corso della attuale proposta e che la Commissione torni dal Ministro per un nuovo concerto con inclusione del nome indicato in una proposta formulata nei sensi dagli altri componenti esposti.

Il dott. Tavolaro risponde ai rilievi del dott. Glinni, dichiarando di avere sentito quasi tutti i componenti del Consiglio, e che risultò chiarissimo l'intendimento della maggioranza che non si dovessero proporre nomi di magistrati ai quali rimanesse meno di un anno di servizio prima del collocamento a riposo.

Il dott. Glinni replica al dott. Tavolaro, osservando che con la prima proposta si fece il nome del dott. Faccini, meno anziano del dott. Chieppa di appena una settimana.

Il dott. Carnesecchi risponde al dott. Glinni, osservando che il motivo che indusse la Commissione a non pretermettere il dott. Faccini consisteva nel fatto che questi, praticamente, reggeva l'ufficio di Procuratore Generale da un anno.

Nessun'altro domanda la parola sul merito della questione sollevata dal prof. Poggi, dall'avv. Perrone Capano ed altri.

Il Signor Presidente interpella il Consiglio per sapere

se prevalga l'opinione che la Commissione riprenda la procedura per un'eventuale proposta di concerto, diversa dalla presente.

Il dott. Glinni e il dott. De Marco rispondono in senso affermativo; il dott. Spinelli osserva che la proposta Glinni deve ritenersi inammissibile, perché, in ogni caso, è tardiva.

Chiede ed ottiene la parola il Vice Presidente Avv. De Pietro, il quale dichiara di volersi astenere dal discutere gli argomenti prospettati dai vari componenti in merito alle questioni sollevate. Ritiene però che sarebbe veramente inconcepibile che dopo tante affermazioni di altezza della funzione di un organo costituzionale, come il Consiglio Superiore della Magistratura, del prestigio che gli si deve riconoscere, del senso di responsabilità che deve ispirare la sua azione, si proponga una ulteriore oscitanza nell'adempimento delle funzioni, in contrasto con le prescrizioni della legge, le quali attribuiscono al Ministro la facoltà del concerto, che il Consiglio ha il dovere di rispettare.

Conclude, affermando che allo stato si debba passare alla votazione sulla proposta, quale che possa esserne l'esito.

L'avv. Perrone Capano dichiara, che pur mantenendo ferme le sue riserve, ritiene che ora si debba procedere alla votazione sulla proposta.

Il prof. Torrente si associa alle dichiarazioni del Vice Presidente De Pietro e chiede che non sia frapposto ulteriore indugio alla nomina del Procuratore Generale.

Il Presidente interpella il dott. Glinni, il quale dichiara di ritirare la proposta innanzi espressa.

Il Presidente prende atto del ritiro, e invita i componen-



ti del Consiglio a osservare il suggerimento da lui stesso enunciato, in precedente seduta, sulla convenienza che i componenti comunicino tempestivamente alla Commissione le proprie intenzioni.

Indi, chiarito che, in conformità della prevalente opinione del Consiglio, resta riservata la possibilità di un ulteriore esame sulle modalità del funzionamento della Commissione di cui all'art. 11 della legge, si procede alla votazione per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al primo dei nominativi proposti, dott. Francesco Cigolini.

I Componenti del Consiglio si recano, uno per volta, nella sala adiacente e depongono le schede in apposita urna.

Procedutosi allo spoglio delle schede il risultato della votazione sulla proposta della Commissione di cui al 3° comma dell'art. 11 della legge è il seguente:

- si n° 22      - no n° 1 -

Risulta pertanto accolta la proposta di conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione al dott. Francesco Cigolini.

Il Signor Presidente manifesta la propria soddisfazione per la unanimità della votazione, indice dell'alto senso di responsabilità del Consiglio di fronte agli alti uffici direttivi della Magistratura.

Le schede usate per la votazione vengono quindi distrutte.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno: "varie ed eventuali", il Vice Presidente avv. De Pietro, chiesta ed ottenuta la parola propone che il Consiglio accolga la richiesta del

Ministro di procedere alla destinazione degli uditori giudiziari che il 31 luglio u.s. hanno ultimato il corso di perfezionamento e spiega che nel progetto di assegnazione all'uopo predisposto si è osservato il principio di destinare, per il periodo di tirocinio, gli uditori nelle sedi richieste dai medesimi.

Ritiene di non potersi astenere dall'informare il Consiglio che gli è stata trasmessa dall'On. Ministro una lettera anonima relativa all'uditore VERDEROSA Vincenzo, contraria alla sua destinazione alla Pretura di Nocera Inferiore, sede da lui richiesta, e che intende non tenerne conto, restituendo però al Ministro il documento per quant'altro possa interessare la competenza ministeriale.

Il Consiglio unanimemente approva il piano di assegnazione degli uditori come dai tre elenchi allegati al presente verbale sotto le lettere A) B) C). Stabilisce altresì che degli scritti anonimi non si debba tenere alcun conto, anzi debbano essere distrutti qualora siano pervenuti direttamente al Consiglio, mentre debbano essere restituiti, ove pervengano dal Ministro Guardasigilli o da altre autorità.

A questo punto chiede la parola il Consigliere Gentile il quale ritiene di somma importanza disciplinare il tirocinio degli uditori giudiziari e propone che sia, a suo tempo, nominata una Commissione che ne determini le modalità.

Il Consiglio approva.

Successivamente il Vice Presidente propone che venga accolta la richiesta del Ministro di deliberare che sia indetto l'esame pratico per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori che il 30 settembre u.s. hanno compiuto i 18 mesi dalla nomina.

00064

Il Consiglio approva.

Il Vice Presidente avv. De Pietro propone infine che il Consiglio deliberi d'urgenza sulla istanza del magistrato di tribunale dott. Vincenzo CENTO, il quale chiede di essere restituito alla precedente sede (pretura di Scalea), in considerazione del pregiudizio che il trasferimento alla pretura di Breno, disposto con circa due anni di ritardo rispetto alla sua istanza, arrecherebbe, oggi, a lui e alla sua famiglia.

Il Consiglio approva.

La seduta è tolta alle ore 12,30.

Fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi agli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

I L P R E S I D E N T E



IL SEGRETARIO

